Gli incentivi per funzioni tecniche nel caso di affidamenti diretti

Di Marco CATALANO

Dottore commercialista abilitato

Ancora una volta la Corte dei conti, in funzione consultiva rispetto allo Stato comunità, si è occupata della debenza di incentivi per la progettazione.

In questo caso, la tematica riguardava la concessione dei medesimi nel caso di proroghe di un servizio appaltato in precedenza, a seguito di ordinanze sindacali che disponevano in tal senso.

La condivisibile risposta dell'organo consultivo è stata negativa, atteso che nel caso di proroghe manca il presupposto fondante per l'attribuzione del compenso, ovvero una gara.

In merito al tema della corresponsione degli incentivi, la giurisprudenza della Corte dei conti si è occupata di alcune evenienze del tutto particolari.

Innanzitutto, gli affidamenti diretti.

Al riguardo già con la deliberazione nr. 33 del 2020 della Sezione Controllo dell'Emilia-Romagna, la Corte ha asserito che in caso di **affidamenti sotto soglia preceduti da selezione di offerenti** è possibile la corresponsione del beneficio.

Il ragionamento seguito è stato il seguente.

Poiché l'art. 113 del codice di contratti prevede la erogazione di varie frazioni dell'80% del 2%, laddove si sia in presenza di un affidamento diretto senza gara si potranno remunerare, sussistendo i presupposti, le ulteriori attività rientranti nel cono di luce dell'art. 113.

Diversa è la soluzione ni casi di appalti che prevedono proroghe o rinnovi.

Invero, posto che il rinnovo o la proroga non sono sicuri (si tratta o di condizioni o, comunque, di eventi futuri non certi), si ritiene che l'imposto a base di gara sia quello originariamente stabilito.

D'altra parte, anche in altri settori dell'ordinamento le evenienze o le sopravvenienze non sono ritenute rilevanti. Ad esempio, se si considera il testo unico imposta di registro (d.P.R. nr. 131 del 1986), l'art. 27 prevede l'applicazione dell'imposta agli atti sottoposti a condizione solo l'importo dell'atto «base».

Il ragionamento seguito dalla Corte dei conti, sezione Puglia, con la deliberazione nr. 103 del 2021, la quale ha negato la corresponsione dell'incentivo nel caso di proroghe è il seguente.

Innanzitutto, la somma da destinare al trattamento accessorio deve essere prevista nel quadro economico sin dall'origine.

Può, però, succedere che vi siano delle modifiche contrattuali e fattuali che comportino, come conseguenza, la erogazione di una ulteriore somma.

Afferma, comunque, la Sezione, che *se dunque può riconoscersi la possibilità di una previsione «postuma» degli incentivi di che trattasi all'interno del quadro economico, è per contro indefettibile la necessità del previo svolgimento di una gara pubblica.*

Viceversa, in caso di proroghe contrattuali disposte dal sindaco per motivi di carattere sanitario ai sensi dell'art. 50 del TUEL.

In definitiva, nel caso di affidamento diretto a causa di ordinanze contigibili e urgenti emanate dal sindaco, manca il presupposto indefettibile per la concessione dell'incentivo, e quindi la gara pubblica.